



I.I.S.S. "E. Majorana"

Via Montebello, 11 - 72011 Brindisi



**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot. n. 2861/C38 del 24/05/2016

CONVENZIONE SCUOLA - AZIENDA PER STAGE AZIENDALE

Titolo: "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO"

Premesso che:

- La legge 13 luglio 2015, n. 107 dispone l'attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016.
- L'alternanza Scuola Lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
- Tutto il sistema scuola, da quest'anno, è chiamato, a confrontarsi con il mondo del lavoro, perché si realizzi un effettivo apprendimento lungo tutto l'arco della vita, condizione essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, dei diritti di cittadinanza e della coesione sociale.

L'I.I.S.S. "Majorana", forte delle esperienze maturate nel corso degli anni precedenti nella realizzazione di stage e altri progetti di A.S.L., ha progettato un percorso pluriennale, di 400 ore complessive nel triennio come disposto dalla legge 107/2015 sopracitata, che si articolerà in diverse fasi e moduli.

Per l'a.s. in corso è previsto:

- Modulo – IFS (Impresa Formativa Simulata) - Gli studenti delle terze classi, sotto la guida del Docente Referente, del Tutor e di Esperti in diritto, simuleranno la costituzione e la gestione di un'impresa, operando su una piattaforma virtuale.
- Modulo – formazione con esperti settore
- Modulo – formazione sulla sicurezza – gli studenti seguiranno specifico corso sulla sicurezza, al termine del quale sarà rilasciato l'attestato di partecipazione di legge.
- Modulo di ore – stage presso enti/aziendale specifico al proprio indirizzo di studi.

Le attività saranno svolte nel periodo aprile-giugno 2016, sia in orario curricolare che pomeridiano. L'I.I.S.S. "Ettore Majorana" di Brindisi è soggetto gestore del corso suddetto.

Visto:

- il programma dello stage;
- le finalità, gli obiettivi del progetto.

Considerato che:

- l'Ordine dei Farmacisti di Brindisi vigila sul settore lavorativo oggetto del programma e presenta i requisiti idonei per una buona attuazione del progetto formativo.

TRA

L'ITIS "E. Majorana" di Brindisi, con sede in Brindisi alla via Montebello n° 11, codice fiscale 80002180745, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", in persona del suo legale rappresentante Prof. Salvatore GIULIANO, nato a Brindisi il 09/ 03/ 1967 CF GLNSVT67C09B180V, nella sua qualità di Dirigente Scolastico

e

l'Ordine dei Farmacisti, con sede a Brindisi rione Commenda in via Seneca, 10 Partita C.F. 80003170745, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente Dott. Gabriele RAMPINO

Si conviene quanto segue:

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 La convenzione è stipulata al fine di agevolare le scelte professionali dei beneficiari mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, il tutto in attuazione del Progetto "Alternanza Scuola Lavoro"

Art. 3 Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna:

- ad accogliere presso le sue strutture di Brindisi gli studenti di terzo anno in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, per un numero di ore di stage pari a 40 (quaranta) per ogni alunno, nel periodo compreso tra giugno – luglio di ogni annualità, nel rispetto dei limiti fissati dall'Art.1, comma 3, del Decreto 25.3.1998, n.142;
- a erogare interventi formativi presso l'ITIS "E. Majorana" agli alunni delle classi terze, quarte e quinte su argomenti specifici del programma del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Eventuali oneri per tali attività saranno oggetto di apposito accordo.

I tirocinanti saranno ospitati nelle seguenti aree professionali: farmacie private e ospedaliere – parafarmacie, distributori intermedi e servizi collegati.

Art. 4 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali degli alunni.

Art. 5 Il soggetto promotore assume tutte le responsabilità organizzative, gestionali ed amministrative dell'attuazione del progetto che verrà sviluppato e coordinato dal gruppo operativo costituito da numero 5 membri: Dirigente Scolastico prof. Giuliano Salvatore (responsabile del progetto), prof.ssa Rizzo Maria Antonietta, prof. Miccoli Giovanni, prof.ssa Caraci Carmela, dott.ssa Gemma Anna Maria (DSGA).

Art. 6 Durante lo svolgimento dello stage le attività dei tirocinanti verranno seguite e verificate dai tutors scolastici, designati dal soggetto promotore, in veste di responsabili didattico - organizzativi, e da uno o più tutors aziendali designati dal soggetto ospitante in veste di coordinatori degli

interventi formativi all'interno dell'azienda sulla base delle attività e degli obiettivi previsti dal progetto.

Il soggetto ospitante comunicherà formalmente i nominativi al soggetto promotore che si incaricherà di produrre una nomina formale. I tutors scolastici ed aziendali cureranno le operazioni di valutazione e certificazione allievi previste dal progetto.

Art. 7 Il soggetto ospitante si impegna a:

- erogare gli interventi formativi previsti dal progetto e concordati con il gruppo di progetto e tutors scolastici;
- far pervenire al soggetto promotore il registro delle attività;
- rilasciare un attestato, a conclusione del periodo di tirocinio, per ogni singolo stagista.

Art. 8 Le attività di cui alla presente convenzione sono a titolo gratuito.

Art. 9 Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal soggetto promotore un Patto Formativo contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutors scolastici e aziendali;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, entrambe stipulate dal soggetto promotore.

Art. 10 Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Patto Formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività previste dal Progetto;
- rispettare rigorosamente gli orari dello stage;
- seguire le indicazioni dei tutors scolastici e aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- avvisare tempestivamente la scuola e l'Azienda se impossibilitato a frequentare le attività;
- presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- completare in tutte le sue parti l'apposito registro di presenza;
- far controfirmare i tutors quanto riportato giornalmente sul registro di presenza.

Art. 11 La presente convenzione non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto promotore con la polizza assicurativa n. 20310 (periodo 03/11/2015 – 03/11/2016) stipulata con Benacquista Assicurazioni - AIG EUROPE LIMITED copre eventuali infortuni degli allievi e dei tutor sia a scuola che in azienda. Inoltre la polizza prevede tutela legale e responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto promotore esonera il soggetto ospitante da responsabilità per i danni e gli infortuni che possono verificarsi a carico degli stagisti durante il periodo di tirocinio presso le strutture della medesima. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione.

Art. 12 La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e il soggetto ospitante dichiara di assumere una posizione di collaborazione non subordinata e non continuativa.

Art. 13 La presente Convenzione ha vigore per n. 3 (tre) anni: a partire dall'a.sc. 2015/2016 fino al termine dell'a.sc. 2017/2018.

Art. 14 La presente convenzione, redatta in duplice copia, verrà registrata, in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto promotore.

Brindisi, li 12 maggio 2016

Per accettazione:

ITIS "E. Majorana" di Brindisi
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore GIULIANO)

Ordine Farmacisti Brindisi
Il Rappresentante legale
(Dott. Gabriele RAMPINO)